

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 17-03-1981 REGIONE CAMPANIA

<< Norme in materia di **usi civici** >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 22
del 4 aprile 1981

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e DPR 24 luglio 1977, n. 616, in materia di **usi civici** di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2

La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai Comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I Comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli **usi civici** in esercizio.

Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a Comuni e frazioni la Regione, alla stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per Ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli Enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto

delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli **usi civici**, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d' uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all' autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all' affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all' approvazione delle conciliazioni.

La Giunta Regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

Per l' esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione, viene sottoposto all' approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell' art. 66,

DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale CAMPANIA Numero 29 del 1975](#)

ARTICOLO 3

Fino all' entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B di cui all' art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La Giunta Regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all' Assessore all' Agricoltura tutti gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorchè di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

ARTICOLO 4

Le legittimazioni di cui all' art. 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

ARTICOLO 5

I beni civici dei Comuni e degli altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all' introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini

del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli Enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall' art. 1021 del cc.

Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al I comma.

Qualora l' esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescindere.

In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

ARTICOLO 6

Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli Comunali, s' ispireranno alle seguenti indicazioni:

a) la partecipazione all' impresa cooperativa del Comune (o di altro Ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l' obbligo di reinvestire nell' azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche Enti pubblici come la Regione (attraverso l' ERSAC) o come le Comunità Montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell' assieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all' art. precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti dei requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell' agricoltura;

c) l' intervento eventuale d' imprese specializzate dalle PPSS e di Enti portatori di tecnologia e di capitali, come l' ERSAC per conto proprio o per conto della Regione;

d) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;

e) la composizione del Consiglio di Amministrazione dell' azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.

Nel Consiglio dell' Azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentino il Comune, la Comunità Montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri Enti Pubblici e società a partecipazione statale.

La loro presenza nel Consiglio dovrà tendere comunque a non essere maggioritaria ed a lasciare il massimo spazio all' autogestione dell' azienda da parte dei produttori.

ARTICOLO 7

La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all' art. 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi la cui attuazione è stata loro affidata dalle aziende.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai Comuni d' incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli **usi civici**, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.

Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiari e colturali, nonchè al sostegno delle attività agro industriali dell' impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge ai fini di renderla tanto economicamente dinamica, quanto funzionale al suo ruolo propulsivo dell' economia agricola della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest' ultima ai fini di esaltare il suddetto ruolo secondo piani di sviluppo approvati dalla Comunità Montana.

Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito dall' impresa cooperativa di cui sopra.

ARTICOLO 9

Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all' art. 4, potranno essere destinati, in caso di estensioni minime, all' allargamento della maglia poderale delle aziende diretto coltivatrici limitrofe, vincolandole alla definizione di piani colturali volti ad una piena valorizzazione produttiva e finalizzati alla promozione di forme associative;

- in caso di estensioni più consistenti ma inadeguate alla creazione delle imprese cooperative

a più vasto respiro di cui agli artt. precedenti, esse saranno destinate alla realizzazione di strutture e di attività produttive di elevata capacità tecnologica da porre al servizio delle aziende dirette - coltivatrici della zona per una loro gestione associata nelle forme più valide per coordinare e potenziare le attività produttive in un piano culturale a vasto respiro.

In ogni caso i progetti di trasformazione e di produzione, dovranno essere funzionali ai piani di sviluppo della Comunità Montana.

ARTICOLO 10

Le istanze per l' autorizzazione dell' alienazione restano disciplinate dagli artt. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con RD 26 febbraio 1928, n. 332.

L' alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l' originaria destinazione agro - silvo - pastorale quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.

Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell' ipotesi prevista dall' ultimo comma dell' art. 2, nonché per la concessione di terre non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

ARTICOLO 11

Gli speciali incarichi di cui all' art. 28 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con RD 26 febbraio 1928, n. 332, ed in genere tutti gli incaricati di indagini tecniche storico giuridiche dovranno essere scelti in apposito elenco da conservarsi presso la GR della Campania o l' Ufficio da questa delegato.

Ogni esperto della materia potrà, in ogni momento, chiedere l' iscrizione nel detto elenco, indicando i suoi titoli di studio e professionali, in relazione ad incarichi tecnici o storici giuridici, eventuali specializzazioni o preferenze, particolari incompatibilità, lavori eventualmente espletati, estremi d' incarichi ed espletamento, ed ogni altro titolo.

La GR esaminerà le istanze pervenute ogni tre mesi e iscriverà nell' elenco con indicazioni di specializzazioni i richiedenti che abbiano presentata documentazione che dia garanzia di competenza nelle materie oggetto d' incarico.

A tal fine la Giunta potrà chiedere qualsiasi informazione ed anche parere ad altri professionisti o a Istituti Universitari o di cultura che potranno essere indicati dagli stessi istanti.

Potrà allora nominare una Commissione di esperti per il preventivo esame delle istanze.

La Giunta Regionale può procedere anche ad ispezioni di ufficio e rivolgersi, per avere nominativi, ad Istituti Superiori di Cultura sulle rispettive materie tecniche e storico - giuridiche.

Le nomine dovranno poi essere effettuate tra i nominativi iscritti nei detti elenchi, salvo particolari deroghe, da motivarsi specificatamente indicate.

La Giunta Regionale potrà deliberare corsi di preparazione e perfezionamento di istruttori e tecnici.

ARTICOLO 12

Ove i Comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all' art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l' anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze d' istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui Comuni, frazioni e Comunità nei termini e modi da determinarsi nell' atto di anticipazione.

La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Le competenze degli istruttori e periti scelti nell' elenco di cui al precedente articolo, saranno liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberato della GR che potrà anche regolare lo svolgimento delle operazioni.

Finchè la Giunta Regionale non avrà provveduto in materia, seguirà ad applicarsi il regolamento approvato con RD 15 novembre 1925, n. 2180, ma le vacanze di cui all' art. 3 non potranno essere inferiori a quelle previste da tariffe professionali per i dottori agronomi ridotte del 40%.

ARTICOLO 13

L' Ufficio amministrativo del Commissariato per la liquidazione degli **usi civici** in Napoli, competente sul territorio della Regione Campania, è assorbito nel Servizio Agricoltura.

ARTICOLO 14

In caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Comunità Montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell' impresa di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dovranno essere accolte in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma

di sviluppo regionale, con l' esplicito impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l' adesione alla cooperativa dell' Ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto.

I Comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande s' intendono accolte.

Ove invece non si verificasse la possibilità di una rapida associazione di produttori nell' impresa cooperativa di cui all' art. 5, i Comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei Comuni, ovvero Società a Partecipazione Statale specializzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all' esplicito impegno di procedere rapidamente all' associazione dei produttori con la trasformazione dell' azienda o della società nell' impresa cooperativa prevista dall' art. 5.

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 28-02-1987 REGIONE CAMPANIA

<< Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 " Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo" >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 14
del 17 marzo 1987

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#)
[18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#)
[32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#)

Allegato 1:

[Allegato](#)

Allegato 2:

[Allegato](#)

Allegato 3:

[Allegato](#)

Allegato 1:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#)
[18](#) [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#) [29](#) [30](#) [31](#)
[32](#) [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [39](#) [40](#) [41](#) [42](#) [43](#) [44](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 8 del 1992](#)
[Art. 2](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 20 del 1993](#)
[Art. 4](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 38 del 1993](#)
[Art. 6](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 18 del 1994](#)
[Art. 4](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 5 del 1995](#)
[Art. 4](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 5 del 1995](#)
[Art. 21](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 24 del 1995](#)
[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 11](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 17](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 31](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 10](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 47](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 31](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 11](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale CAMPANIA Numero 11 del 1996](#)
[Art. 10](#)

*IL NUMERO DEL BOLLETTINO
E' 14 BIS*

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

Titolo II

Conservazione, Miglioramento e sviluppo dei boschi

ARTICOLO 10

Ufficio Speciale per le Foreste Demaniali

Il demanio regionale, di cui al precedente art° 9, lettera a) è gestito dalla Amministrazione regionale mediante l' istituzione di un Ufficio Speciale per le Foreste Demaniali regionali.

Tale Ufficio è istituito ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della Legge regionale n. 29/ 75;

è inquadrato nel Servizio Foreste di cui all' art° titolo 2 della stessa Legge ed ha i seguenti compiti:

- a) redigere, per ciascun complesso demaniale, di proprietà della Regione Campania, il Piano Economico di cui al 2o comma del precedente art. 9;
- b) formulare un programma annuale di interventi, distinto per complessi demaniali e per categorie di lavoro;
- c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell' ambito delle Foreste Demaniali regionali nonchè predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;
- d) predisporre e perseguire un organico Piano di ampliamento della proprietà regionale di beni silvo - pastorali;
- e) promuovere iniziative, in collaborazione con le Università , con istituzioni scientifiche e culturali e con associazioni protezionistiche per la formulazione di indicazioni programmatiche pluriennali intersettoriali finalizzate alla valorizzazione

della montagna e delle sue risorse,
nonchè per la conoscenza e la salvaguardia dell'
ambiente naturale;

f) creare, compatibilmente con la esigenza
di conservazione delle risorse naturali, aziende
faunistiche per la produzione di specie animali
saelvatiche da ripopolamento;

g) organizzare annualmente, la << giornata
regionale della Montagna >> da effettuarsi entro
la la quindicina del mese di giugno con la collaborazione
degli Enti delegati con la presente
Legge.

L' Ufficio Speciale di cui al presente articolo
potrà , a richiesta degli Enti delegati, prestare
la propria collaborazione per la redazione di
Piani e Programmi da redigersi e realizzarsi ai
sensi della presente Legge o di altri provvedimenti
legislativi.

L' Ufficio Speciale provvederà infine alla gestione
tecnico - amministrativa di beni agro - silvo -
pastorali che privati od Enti affidino in gestione
alla Regione, anche prevedendo l' attuazione degli
interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente
articolo 9 sul patrimonio silvo - pastorale
dei Comuni.

In questo caso i Comuni adotteranno entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, la regolamentazione degli **usi civici** ai sensi
della legge regionale 11/ 81.

Per la gestione degli interventi suddetti l' ufficio
speciale si avvarrà anche di apposite cooperative,
la cui costituzione è favorita dai rispettivi
Comuni ai sensi degli articoli 5 e 6 della
legge regionale 11/ 81.

Il predetto Ufficio avrà sede in Napoli.

Entro 60 giorni dall' approvazione della presente
Legge la Giunta regionale formulerà al
Consiglio regionale una proposta relativa all' organico
da assegnare ed ai criteri per la individuazione
ed assegnazione del personale.

Alla direzione del predetto Ufficio speciale sarà
assegnato un funzionario in servizio presso
le strutture centrali o periferiche del Servizio
Foreste in possesso di laurea in Scienze Forestali
o in Scienze Agrarie e di specifica competenza
nel settore.

Con analogo provvedimento la Giunta regionale
provvederà al reperimento dei locali ed all'
adeguamento delle assegnazioni dei fondi per
spese correnti attribuiti al Servizio Foreste per
fare fronte alle nuove esigenze.



